



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"* e in particolare, l'articolo 17, comma 3;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, recante *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante *"Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"*;

VISTA la legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modifiche e integrazioni, recante *"Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"* e in particolare, l'articolo 13, comma 7;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"* e in particolare, l'articolo 1, commi 241-246;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 gennaio 2011, n. 30, recante *"Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto, ai sensi dell'articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"* ;

VISTO l'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che *"Il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n.244, è incrementato della somma di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, con corrispondente riduzione delle risorse strutturali programmate dell'Inail per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. Di tale riduzione è fornita apposita evidenza contabile in sede di predisposizione del progetto di bilancio per gli anni interessati. Per il periodo predetto, a carico delle imprese, non si applica l'addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto"*;

VISTO l'articolo 2, comma 6, del citato decreto ministeriale n. 30 del 2011, il quale prevede che *"Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro*





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'Inail, sentito il Comitato amministratore del Fondo, è determinata la misura della prestazione aggiuntiva e del conguaglio";

VISTO il capitolo 4378 "somme da trasferire all'Inail per il finanziamento del fondo per le vittime dell'amianto" dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 25 "Politiche previdenziali" Programma 25.3 "Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali" – Azione 11 "indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali";

VISTO l'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in base al quale l'onere a carico dello Stato, per il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto, è determinato in 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e, in particolare, l'art. 25, recante "Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici", che detta nuove disposizioni sulla *governance* dei medesimi Enti prevedendo, quali organi, il Presidente, il vice presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di indirizzo e vigilanza, il collegio dei sindaci e il direttore generale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019, con il quale il sig. Franco Bettoni è stato nominato Presidente dell'Istituto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2019, con il quale è stato nominato il consiglio di amministrazione dell'Istituto;

VISTA la nota tecnica del 7 agosto 2020, elaborata dalla Consulenza statistico attuariale dell'INAIL, con la quale l'Istituto, considerate la dotazione del Fondo per l'anno 2020 pari a 49 milioni di euro di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi 241-246, e al decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30, e le economie realizzatesi nell'anno 2018 pari a 2 milioni di euro, per una disponibilità complessiva pari a 51 milioni di euro per l'anno 2020, tenuto conto che la previsione di spesa consolidata per il pagamento dei ratei di rendita in tale anno risulta pari a 255 milioni di euro, ha quantificato la percentuale della prestazione aggiuntiva, per l'anno 2020, nella misura del 20% della rendita annua;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la nota del 21 settembre 2020, con la quale l'INAIL ha trasmesso, corredata dalla predetta nota tecnica del 7 agosto 2020, la deliberazione n. 162 del 17 settembre 2020, adottata dal consiglio di amministrazione dell'INAIL recante *"Fondo vittime dell'amianto di cui alla legge 24 dicembre 2007, n.244, articolo 1, commi 241-246, e al decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30. Determinazione della misura percentuale complessiva della prestazione aggiuntiva per l'anno 2020"*, che ha determinato la prestazione aggiuntiva nella misura del 20% per l'anno 2020;

VISTA la nota del 25 settembre 2020, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha rappresentato che, in riferimento alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 162 del 17 settembre 2020, *"non si hanno osservazioni da formulare ai fini dei successivi adempimenti procedurali"*

DECRETA

Articolo 1

1. La misura complessiva della prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell'amianto per l'anno 2020 è fissata in misura pari al 20% della rendita annua.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione pubblicità legale.

Roma, 10 DIC 2020

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Nunzia Catalfo

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Roberto Gualtieri





CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, DEL MINISTERO DELLA SALUTE, DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Si attesta che il provvedimento numero sn del 10/12/2020, con oggetto DM MLPS del 10/12/2020 di concerto con il MEF concernente la determinazione della misura complessiva della prestazione aggiuntiva relativa all'anno 2020, per le prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto, adottato sulla base della deliberazione INAIL n. 162 del 17 settembre 2020. pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0054229 - Ingresso - 22/12/2020 - 08:20 ed è stato ammesso alla registrazione il 30/12/2020 n. 2458

Il Magistrato Istruttore

ANTONIO MEZZERA
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI

Via Baiamonti, 6 00195 Roma - Italia | Tel. 06 38764791

e-mail: controllo.leg.min.serv.beni.cult@corteconti.it | pec: controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it

[m_ips.36.REGISTRO UFFICIALE.I.0014595.30-12-2020](#)